

Prot. n. 1731/10

CIRCOLARE

Roma, 3 giugno 2010

- **Alle Banche di Credito Cooperativo / Casse Rurali**
- **Alla Federazione Italiana delle Bcc - Cra**
- **Alle Federazioni Locali**
- **Agli Enti aderenti**
- **Agli Iscritti**

Loro Sedi

Oggetto: Contribuzione aggiuntiva – possibilità di ulteriori conferimenti.

Recentemente al Fondo Pensione sono pervenute alcune richieste da parte di diverse Federazioni aventi ad oggetto comune quello di ampliare la base contributiva oltre le previsioni dell'art. 8 dello Statuto del Fondo.

Il Fondo scrivente ha, conseguentemente, condotto tutta una serie di approfondimenti sul tema anche presso l'Organo di Vigilanza.

I risultati di tali approfondimenti convergono circa il sostanziale accoglimento della possibilità di allargare la quota contributiva (aggiuntiva) oltre quella prevista dall'art. 8 dello Statuto del Fondo.

Ciò vale in presenza di richieste sia di ampliamento della base contributiva a carico del datore di lavoro oltre la percentuale minima prevista dall'art. 8, comma 2, dello Statuto medesimo, sia di versamenti di quota parte del ticket pasto, laddove invocati dal lavoratore.

Con l'occasione si rammenta che, conformemente a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, dello Statuto¹ non è più necessaria, da parte dello scrivente Fondo, l'autorizzazione della contribuzione volontaria.

Va da sé che tutti gli aspetti fiscali sul tema esulano dalle competenze del Fondo scrivente.

In merito agli aspetti più squisitamente operativi, sarà cura di questo Fondo attivarsi per l'accoglimento dei flussi contributivi ed informarne i destinatari mediante apposita circolare tecnica anche tramite pubblicazione sul sito web.

Si coglie l'occasione per rappresentare che, recependo quanto stabilito dall' art. 23, comma 7-bis, D. Lgs. 252/2005, come modificato dalla Legge Finanziaria 2008 (Legge 244/2007), è possibile conferire al Fondo Pensione scrivente anche il TFR cosiddetto pregresso (ante 1/1/2007), andando così a destinare a previdenza complementare le quote di TFR accantonato al 31/12/2006 presso il datore di lavoro.

Circa gli aspetti operativi su quest'ultimo tema, si precisa quanto segue:

- a) Il lavoratore può fin da ora esprimere la propria volontà di destinare tale quota di TFR pregresso al Fondo compilando l'apposito modulo (mod. P) messo a disposizione della sezione modulistica del sito web www.fondopensione.bcc.it;
- b) i criteri e le modalità per lo scambio delle informazioni tra le forme pensionistiche e i datori di lavoro presso i quali sono maturate le quote di TFR, saranno comunicati allorquando il Direttore dell'Agenzia delle Entrate avrà emanato il relativo provvedimento, così come previsto dal richiamato art. 23, comma 7-bis, D. Lgs. 252/2005², ripreso integralmente dalla stessa Agenzia delle Entrate con circolare n. 1/E del 9/1/2008.

Cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Il Direttore Generale
(Sergio Carfizzi)

¹ **Art. 8, comma 3:** Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

² **Art. 23, comma 7-bis:** con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio delle informazioni tra le forme pensionistiche e i datori di lavoro presso i quali sono maturate le quote di TFR.